

**APPENDICE INTEGRATIVA ALL'ACCORDO TERRITORIALE  
IN DATA 7 NOVEMBRE 2018 PER LA CITTÀ DI VIBO VALENTIA**  
stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431,  
del D.M 30 dicembre 2002 e del D.M 16 gennaio 2017

- **CONFEDILIZIA CALABRIA** – Federazione Regionale della Proprietà Edilizia, rappresentata dal presidente p.t. Sandro Scoppa
- **CONFEDILIZIA VIBO VALENTIA** – Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Vibo Valentia, rappresentata dal presidente p.t. Angela Fidone

e

- **SUNIA CALABRIA**, rappresentata dal segretario generale p.t. Cosima Pacifici e da Antonella Sette responsabile territoriale a Vibo Valentia del **SUNIA CALABRIA**
- **CO.N.I.A. – VIBO VALENTIA**, rappresentato dal segretario p.t. Eleonora Nesci
- **ASSOCASA CATANZARO – VIBO VALENTIA**, rappresentata dal segretario p.t. Carlo Sgromo

**PREMESSO**

- che in data 16 gennaio 2017 è stato emanato il D.M. di recepimento dei contenuti della convenzione nazionale sottoscritta dalle OO.SS. dei proprietari e degli inquilini, relativa alla disciplina dei nuovi accordi territoriali per i contratti concordati di locazione;

- che in data 7 novembre 2018 le organizzazioni comparenti, anche recependo le previsioni del citato D.M. e della normativa in materia, hanno proceduto alla formazione dell'Accordo territoriale per Vibo Valentia (depositato l'8 novembre 2018, prot. 15452);

- che le stesse OO.SS. intendono ora modificare l'art. 6 del richiamato accordo, con rinvio alle disposizioni del D.M. 16 gennaio 2017, nonché la previsione relativa alla classificazione delle abitazioni,

**convengono e stipulano quanto segue**

**ART. 1 - Premessa**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 – Modifica art. 6 dell'Accordo Territoriale**

L'art. 6 dell'Accordo Territoriale prima citato è abrogato ed è sostituito dal seguente:

**«ART. 6 - Grandi proprietà, rinvio**

Per i contratti stipulati con le compagnie assicurative, i fondi immobiliari, le associazioni e le fondazioni di previdenza, gli istituti di credito, gli enti previdenziali pubblici gli enti privatizzati ovvero i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari come individuati nell'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, le parti rinviano a quanto previsto dal citato D.M. e dagli artt. 1, comma 5, 2, comma 3, e 3, comma 3, dello stesso».

### ART. 3 – Classificazione delle abitazioni

Ai fini della classificazione delle abitazioni, la previsione contenuta nelle note dell'allegato A e nell'allegato B è modificata come seguente:

«Per essere classificate come abitazioni normali, negli immobili devono essere obbligatoriamente presenti, nei cinque complessivi minimi, uno tra i tre elementi qualificanti costituiti da certificazione energetica categoria A/B/C/D ovvero ultimazione o ristrutturazione oppure ammodernamento dello stabile o dell'unità abitativa nell'ultimo quindicennio».

In sede sindacale in Vibo Valentia, il 15 febbraio 2019.

CONFEDILIZIA CALABRIA

*[Handwritten signature]*



CONFEDILIZIA VIBO VALENTIA

*[Handwritten signature]*



SUNIA CALABRIA

*[Handwritten signature]*



FEDERAZIONE REGIONALE  
SUNIA CALABRIA  
Via Massara, 22 - 88100 CATANZARO  
Tel. e Fax 0961 77841 - 770323  
E-mail: suniacalabria@gmail.com

SUNIA CALABRIA - VIBO VALENTIA

*[Handwritten signature]*

CONIA - VIBO VALENTIA

*[Handwritten signature]*



ASSOCASA - CZ/VIBO VALENTIA



ASSOCASA  
Prov. di Catanzaro - VIBO VALENTIA  
Il segretario  
CARLO SGRIMO

Il presente atto è depositato, anche tramite PEC, presso il Comune interessato.

Appendice integrativa all'accordo territoriale per i la città di Vibo Valentia, stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, del D.M 30 dicembre 2002 e del D.M 16 gennaio 2017